Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 17 febbraio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 dicembre 1936-XV, n. 2408.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1047, concernente il trattamento di quiescenza dei ricevitori postali telegrafici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 maggio 1936, n. 1047, concernente il trattamento di quiescenza dei ricevitori postali telegrafici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 31 dicembre 1936-XV, n. 2409.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1004, riguardante la nomina del generale di squadra comandante designato d'armata aerea Giuseppe Valle a generale d'armata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1004, riguardante la nomina del generale di squadra comandante designato d'armata aerea Giuseppe Valle a generale d'armata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 31 dicembre 1936-XV, n. 2410.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 945, riguardante le categorie dei cittadini che all'atto della chiamata alle armi dovranno essere assegnati alla Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n, 945, riguardante le categorie dei cittadini che all'atto della chiamata alle armi dovranno essere assegnati alla Regia aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1936-XV, n. 2411.

Provvedimenti diretti a favorire lo sviluppo del naviglio peschereccio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedimenti diretti a favorire lo sviluppo del naviglio peschereccio;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

E' consentita, per un periodo di anni due, la totale esenzione dalle tasse sugli affari a chi, successivamente al 1° gennaio 1936 e fino al 31 dicembre 1937, abbia messo in esercizio scafi di qualsiasi tonnellaggio, con o senza apparato di propulsione meccanica, per la pesca o per il trasporto del pesce e degli altri animali acquatici, delle spugne e del corallo.

Gli armatori di scafi che cessano di funzionare per gli scopi di cui sopra entro un biennio dalla loro messa in esercizio, sono tenuti a corrispondere allo Stato l'importo delle tasse delle quali abbiano goduto l'esenzione.

Art. 2.

Le ditte ammesse alla esenzione dalle tasse sugli affari fino al 31 dicembre 1935, ai sensi del terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, godono di tale agevolazione fino al 31 dicembre 1937, semprechè fino a tale termine i rispettivi scali siano tenuti in esercizio per i fini indicati all'art. 1.

Art. 3.

Dalle esenzioni di cui ai precedenti articoli sono eccettuate le cambiali e gli atti giudiziari.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 61. — MANCINI.

LEGGE 2 gennaio 1937-XV, n. 79.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1466, relativo alla soppressione dei corsi speciali di architettura esistenti presso le Regie accademie di belle arti di Bologna e di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1466, relativo alla soppressione dei corsi speciali di architettura esistenti presso le Regie accademie di belle arti di Bologna e di Palermo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 2 gennaio 1937-XV, n. 80.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1529, relativo alla gestione finanziaria ed amministrativa dei lavori di scavo e di sistemazione delle antichità di Ercolano e di Capri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1529, relativo alla gestione finanziaria ed amministrativa dei lavori di scavo e di sistemazione delle antichità di Ercolano e di Capri.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 18 gennaio 1937-XV, n. 81.

Distacco della frazione Statale dal comune di Maissana in provincia di La Spezia e sua aggregazione al comune di Ne in provincia di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La frazione Statale, appartenente al comune di Maissana in provincia di La Spezia, è aggregata al comune di Ne in provincia di Genova.

Art. 2.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, sarà provveduto, in dipendenza della variazione territoriale disposta con l'articolo precedente, alla determinazione del nuovo confine fra le provincie di Genova e di La Spezia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1937-XV, n. 82.

Disposizioni sul funzionamento dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto il R. decreto 8 settembre 1921, n. 1343, col quale l'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie è stato riconosciuto a tutti gli effetti di legge;

Veduto il R. decreto-legge 5 giugno 1933, n. 730, sulla formazione della piccola proprietà coltivatrice e di organiche unità rurali nelle Venezie;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare disposizioni per rendere più agevole ed efficace l'attività dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie, ai fini dell'esecuzione del citato R. decreto-legge 5 giugno 1933, n. 730;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie può chiedere il trasferimento in sua proprietà di immobili a chiunque appartengano, quando appaiano suscettibili di essere utilizzati per i fini che l'Ente persegue in conformità dello statuto approvato con R. decreto 14 agosto 1931, n. 1188, per l'esecuzione del R. decreto-legge 5 giugno 1933, n. 730, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1877, sulla formazione della piccola proprietà coltivatrice e di organiche unità rurali nelle Venezie.

Art. 2.

La sussistenza delle condizioni previste dall'articolo precedente per il trasferimento di proprietà è dichiarata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Collegio centrale arbitrale di cui al successivo art. 11.

L'Ente di rinascita promuove le decisioni del Ministero indicando gli immobili dei quali chiede l'attribuzione e l'indennità offerta.

La richiesta è notificata a cura dell'Ente al proprietario che risulti iscritto nelle matricole e nei registri catastali, a coloro che, dai registri del conservatore delle ipoteche, risultino avere diritti sul fondo, ed all'Intendenza di finanza agli effetti dell'art. 56 del R. decreto 5 febbraio 1922, n. 78, e per la tutela di ogni altro interesse della Finanza.

Se si tratti di persone che non abbiano residenza, domicilio o dimora conosciuti nel Regno, la notifica è fatta mediante consegna dell'atto al podestà del Comune o dei Comuni dove sono situati i beni, ed inserzione di un estratto di esso nel giornale degli annunzi legali della provincia.

In ogni caso, subito dopo disposte le notificazioni, un sunto della richiesta è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed affisso nei dieci giorni successivi alla pubblicazione e per quindici giorni consecutivi, all'Albo pretorio del Comune ove trovansi situati i beni.

Entro 45 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque vanti un diritto reale sul fondo può notificarne l'esistenza all'Ente e presentare le sue opposizioni, anche nei riguardi delle indennità.

Scaduto il detto termine, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste decide sulla richiesta di attribuzione e, se l'indennità sia concordata tra le parti e non ne sia contestata la spettanza, dichiara l'ammontare della indennità stessa e la persona degli aventi diritto.

Art. 3.

Il trasferimento in proprietà è ordinato con decreto Reale da proporsi dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Collegio centrale arbitrale previsto dall'art. 11 del presente decreto-legge.

Con lo stesso decreto è pure disposto il pagamento della indennità a carico dell'Ente di rinascita, quando il Ministero abbia dichiarato l'ammontare di essa concordata dalle parti, e le persone degli aventi diritto, ovvero, in caso diverso, è disposto il deposito delle indennità alla Cassa depositi e prestiti, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a favore degli aventi diritto.

Il deposito dovrà effettuarsi nei trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto.

Il decreto è emanato entro il termine di 120 giorni dalla presentazione della richiesta ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

La mancata emanazione entro tale termine equivale al rigetto della richiesta medesima.

Il provvedimento che pronuncia l'attribuzione è a cura dell'Ente notificato a tutti gli aventi diritto sui fondi e pubblicato nelle forme indicate nell'articolo precedente.

Il rigetto delle richieste toglie ogni effetto agli atti preliminari, ma non conferisce diritto alcuno al risarcimento dei danni, diretti o indiretti, o a rimborso di spese.

Art. 4.

In caso di mancato accordo tra le parti interessate, le indennità dovute per i trasferimenti di proprietà saranno determinate, sulla base dei redditi normali netti dei beni attribuiti all'Ente, capitalizzati al tasso corrente, da un Collegio arbitrale costituito presso l'Ente di rinascita, presieduto da un magistrato designato dal presidente del Tribunale nella cui giurisdizione sono situati, per intero o per la maggior parte, gli immobili, e composto dall'ispettore agrario compartimentale, da un agronomo abilitato all'esercizio professionale, designato dal Consiglio dell'economia corporativa della Provincia in cui sono situati gli immobili o la maggior parte di essi, e dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale della Provincia medesima.

Qualora si tratti di terreni sottoposti a vincolo forestale, è chiamato a far parte del Collegio anche un rappresentante della Milizia nazionale forestale.

Art. 5.

L'elenco degli immobili pei quali non fu concordata l'indennità è dall'Ente comunicato al Collegio previsto dall'articolo precedente, nei trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento ministeriale che pronuncia l'attribuzione.

Sulle indennità convenute tra le parti o determinate dal Collegio sono, ad ogni effetto, trasferite le azioni dei terzi.

Lo svincolo delle indennità depositate alla Cassa depositi e prestiti è disposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

Per tutti gli immobili siti nella medesima Provincia che abbiano formato oggetto di contemporanea richiesta di attribuzione, l'Ente può ottenere che il procedimento sia con-

detto in confronto a tutti i proprietari e possessori, provvedendosi con unico atto all'assegnazione dei beni, alla determinazione delle indennità ed alla decisione delle eventuali opposizioni.

Art. 7.

Contro le decisioni del Collegio di cui all'art. 4 è soltanto ammesso, nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione impugnata, reclamo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che decide sentito il Collegio centrale arbitrale previsto dall'art. 11 del presente decreto.

Le decisioni del Collegio non impugnate e le decisioni del Ministero sono esecutive.

Art. 8.

Gli affitti e gli altri contratti coi quali sia attribuito il godimento parziale o totale del fondo, s'intendono sciolti di diritto alla fine dell'anno colonico in corso alla data del decreto di cui all'art. 3, senza corresponsione di indennizzo alcuno.

Se l'anno agricolo scade nel semestre dalla data del decreto, lo scioglimento dei contratti avviene alla fine dell'anno agricolo successivo.

Anche prima della risoluzione dei contratti l'Ente può procedere all'occupazione del suolo, all'utilizzazione di materiali da costruzione, prese d'acqua, ecc., che si trovino nei singoli fondi, corrispondendo agli affittuari o altri possessori attuali un indennizzo da stabilirsi, in mancanza di diretto accordo, con la procedura degli articoli 4, 5, 6 e 7.

Art. 9.

L'Ente può ottenere in concessione o in appalto con preferenza rispetto a ogni altro aspirante, anche se consorzio di proprietari, l'esecuzione delle opere che giovino a mettere in valore il suo patrimonio o comunque servano ai suoi scopi istituzionali.

L'Ente è prosciolto da ogni obbligo di cauzione ed è parificato all'aspirante più favorito, nei riguardi del procedimento e delle condizioni di concessione e di appalto.

Esso ha pure facoltà di sub-concedere o di sub-appaltare le opere, dandone notizia all'Amministrazione concedente od appaltante.

Art. 10.

L'Ente di rinascita, per il migliore raggiungimento dei propri fini, può, col consenso del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, costituire società o promuovere la costituzione di consorzi, istituti, associazioni, ecc.

Può anche sempre col consenso del Ministero dell'agricoltura e delle foreste prendere parte a società ed altri enti già costituiti e da costituirsi.

Art. 11.

È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un Collegio centrale arbitrale presieduto da un consigliere della Corte di cassazione e composto da un consigliere di Stato, dal direttore generale per i piani della produzione agricola e del suo finanziamento, da un console della Milizia nazionale forestale e da un segretario.

I componenti del Collegio sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste: durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Art. 12.

Ai componenti del Collegio centrale arbitrale ed a quelli del Collegio arbitrale istituito presso l'Ente di rinascita, se appartenenti all'Amministrazione dello Stato, è corrisposta, per ogni giornata di adunanza, una medaglia di presenza di L. 25, decurtabili della doppia riduzione del 12 % di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Ai componenti del Collegio arbitrale presso l'Ente, estranei all'Amministrazione dello Stato, è corrisposta una medaglia di presenza di L. 50 lorde come sopra, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio in 1ª classe, sulle ferrovie, sulle tramvie e sugli altri mezzi di trasporto adibiti a periodico e pubblico servizio.

Il pagamento della medaglia di presenza e delle altre spese è a carico dell'Ente di rinascita e viene effettuato semestralmente sulla scorta della liquidazione, firmata dal presidente del Collegio, delle giornate di adunanza cui i componenti del Collegio medesimo hanno rispettivamente partecipato.

Art. 13.

Gli atti e contratti relativi all'attività dell'Ente di rinascita per l'esecuzione del R. decreto-legge 5 giugno 1933, n. 730, sono esenti da ogni tassa o diritto, escluse le tasse di bollo sulle cambiali.

I redditi propri dell'Ente sono esenti da imposta di R. M.

L'Ente è esente da qualsiasi tassa comunale e consiliare.

Sono esenti da tasse e dalla formalità della registrazione gli atti del procedimento dinanzi al Collegio arbitrale istituito presso l'Ente di rinascita e dinanzi al Collegio centrale arbitrale, nonchè le decisioni di questi collegi.

Le istanze, i ricorsi e i documenti, le copie degli atti pubblici, le verifiche, gli estratti catastali e tavolari, i certificati ipotecari ed in genere tutti gli atti che possono occorrere alla esecuzione delle presenti disposizioni anche per comprovare la proprietà e la libertà degli immobili, sono esenti da tasse e da diritti, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori delle ipoteche.

Gli onorari dei notai per gli atti indicati nel presente articolo sono ridotti alla metà.

Art. 14.

Le quote di concorso negli interessi e i contributi previsti dai Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 5 giugno 1933, n. 730, potranno essere concessi anche per acquisto di terreni per i quali non sia stato fatto ricorso ad operazioni di mutuo. La concessione, da effettuare direttamente all'Ente per la rinascita agraria per le Tre Venezie, sarà subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto acquisto del terreno e la misura del contributo non potrà eccedere quella corrispondente al capitale che avrebbe potuto essere mutuato in base alle disposizioni di cui ai citati Regi decreti.

I contributi da concedere in relazione a mutui già stipulati sono determinati sulla base dell'importo effettivo dei mutui stessi.

Nel provvedimento di concessione dei contributi di cui al R. decreto 5 giugno 1933, n. 730, sarà stabilito il termine entro il quale l'Ente predetto dovrà provvedere al frazionamento delle proprietà.

Il Ministero dell'agricoltura e foreste ha facoltà di corrispondere i contributi previsti dal citato R. decreto 5 giugno 1933, n. 730, in una o più rate nei limiti del valore capitale delle annualità di contributo.

Gli enti ed istituti che hanno facoltà di acquistare annualità di contributi statali sono autorizzati ad acquistare quelle di cui al presente articolo.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI
DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 72. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1937-XV.
Schema di 3° elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Avellino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 18 novembre 1900 che approva l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Avellino;
Visto il decreto Luogotenenziale 24 marzo 1918 che approva il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella Provincia medesima;
Visto il decreto Reale 21 dicembre 1933, n. 79, registrato alla Corte dei conti addì 22 gennaio 1934, registro n. 1 lavori pubblici, foglio n. 265, che approva il 2° elenco suppletivo delle acque pubbliche di detta Provincia;
Visto lo schema di 3° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Avellino compilato dall'Ufficio del Genio civile di Avellino;
Visto l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito dello schema di 3° elenco suppletivo suddetto nell'Ufficio della Regia prefettura di Avellino;
b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di 3° elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Avellino;
c) il deposito di un esemplare di detto Foglio della segreteria dei Comuni interessati della Provincia;
d) l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione sia nella *Gazzetta Ufficiale*, come nel Foglio annunzi legali e dell'eseguito deposito, ed avverta gl'interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre opposizione nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*;
e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *a*) in uno o più giornali della Provincia.
L'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Avellino è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 26 gennaio 1937 - Anno XV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

3° Schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Avellino.

N. B. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone*, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quae sono conosciuti nella località.

N. d'ord. 1	Denominazione (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
	Influenti di destra dell'Ufita.			
28 *bis*	Sorgente Nocelle	Vallone Friddi	Trevico	Dal limite del tenimento del comune di Trevico alla sorgente più alta, tutte comprese.
	Influenti di destra del fiume Sabato.			
	Gruppo Urciuoli:			
98 *a*)	Sorgente Urciuoli	Fiume Sabato	Aiello del Sabato (Cesinali)	Tutta la sorgente.
	Influenti di sinistra del fiume Sabato.			
	Gruppo Acquara:			
103 *a*)	Sorgente Acquara propriamente detta	Torrente Mulino	Serino	Tutta la sorgente.
103 *b*)	Sorgente Miranda	id.	id.	id.
103 *c*)	Sorgente Feola 1ª	id.	id.	id.
103 *d*)	Sorgente Feola 2ª	id.	id.	id.
103 *e*)	Sorgente Acqua dei Monaci	id.	id.	id.
	Gruppo Pelosi:			
103 *f*)	Sorgente Nicolais	Torrente Mulino	Serino	Tutta la sorgente
103 *g*)	Sorgente Sobettino o Acquaiola	id.	id.	id.
	Influenti di sinistra del fiume Calore.			
137 *bis*	Sorgente Campo S. Giovanni o Campo di Summonte	Vallone di Avella Vallone Sorroncello	Summonte e Sirignano	Dalla sorgente captata ed utilizzata mediante vasca in muratura nel Campo di Summonte fino alla confluenza dello alveo di Avella col Vallone S. Egidio.

(428) *Il Ministro*: COBOLLI-GIGLI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 12 febbraio 1937-XV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2372, concernente l'ordinamento del Comando del corpo di stato maggiore.

(458)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota 28 gennaio 1937-XV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 22 dicembre 1936-XV, n. 2154, concernente l'aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

(459)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, con nota in data 28 gennaio 1937-XV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 1° ottobre 1936, n. 2251, riguardante la concessione di una indennità di smobilitazione agli ufficiali delle Forze armate dello Stato e ai personali militarizzati e assimilati in Africa Orientale, in Libia e nelle Isole Italiane dell'Egeo, all'atto del loro rimpatrio.

(460)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 14 gennaio 1937-XV è stato concesso l'exequatur al signor Renzo Ravà, Console onorario di Svezia a Firenze.

(390)

In data 14 gennaio 1937-XV è stato concesso l'exequatur al signor Roger John Peter Sedgwick, Vice console di Gran Bretagna a Milano.

(391)

In data 14 gennaio 1937-XV è stato concesso l'exequatur al signor Max Lorenz, Console generale di Germania ad Addis Abeba.

(392)

In data 14 gennaio 1937-XV è stato concesso l'exequatur al signor Andrea Papadakis, Console generale di Grecia a Trieste.

(393)

In data 14 gennaio 1937-XV è stato concesso l'exequatur al signor Rodolfo Goldschmied, Console onorario del Portogallo a Trieste.

(394)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Tramutamento in cartelle al portatore di certificato consolidato 5 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 40.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del cons. 5 per cento n. 283558 per la rendita annua di L. 510, intestato ad Abruzzese Antonio e Luigi di Antonio, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Manocalzati (Avellino).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione a sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 7 dicembre 1936 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(6167)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 34

Media dei cambi e dei titoli

dell'11 febbraio 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,05
Francia (Franco)	88,50
Svizzera (Franco)	433,75
Argentina (Peso carta)	5,74
Austria (Shilling)	3,5555
Belgio (Belga)	3,205
Cecoslovacchia (Corona)	60,23
Danimarca (Corona)	4,1540
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,6760
Olanda (Fiorino)	10,38
Polonia (Zloty)	360,10
Svezia (Corona)	4,7975
Turchia (Lira turca)	15,102
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,875
Id. 3,50 % (1902)	71,575
Id. 3,00 % (Lordo)	55,25
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,325
Rendita 5 % (1935)	91,45
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,225
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,25
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,225
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,85
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,875
Id. id. 5 % - Id. 1944	98 —

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 35

Media dei cambi e dei titoli

del 12 febbraio 1937-XV

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,03
Francia (Franco)	88,60
Svizzera (Franco)	433,50
Argentina (Peso carta)	5,75
Austria (Shilling)	3,5555
Belgio (Belga)	3,2025
Cecoslovacchia (Corona)	66,29
Danimarca (Corona)	4,1560
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,6780
Olanda (Fiorino)	10,3575
Polonia (Zloty)	360,25
Svezia (Corona)	4,80
Turchia (Lira turca)	15,102
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,75
Id. 3,50 % (1902)	71,425
Id. 3,00 % (Lordo)	55,25
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,325
Rendita 5 % (1935)	91,35
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,275
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,275
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,175
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,775
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,75
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,75

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria S. Oliva di Raffadali in liquidazione.

L'anno millenovecentotrentasette, A. XV, il giorno ventinove del mese di gennaio, in Raffadali e nei locali della Cassa agraria sociale cooperativa in liquidazione di Raffadali.

Sono presenti i signori Lo Presti Francesco di Vincenzo, rag. La Porta Vincenzo di Ignazio e Pedalino geom. Alfonso di Raimondo.

In seguito alla avvenuta comunicazione da parte del commissario liquidatore dott. Antonino Lo Presti Seminerio che i sottoscritti sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza della liquidazione della Cassa agraria « S. Oliva », in obbedienza alle norme del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, i sottoscritti si sono riuniti per eleggere il proprio presidente in seno al Comitato stesso.

Ad unanimità i sottoscritti eleggono a presidente il signor Lo Presti Francesco di Vincenzo.

Del che si è redatto il presente verbale di cui l'originale viene inviato all'Ispettorato di Roma per la debita pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ai sensi dell'art. 58 del citato decreto e due copie vengono trasmesse al Comitato liquidatore per essere inviate alla filiale della Banca d'Italia di Agrigento.

Letto, confermato ed approvato viene sottoscritto.

Francesco Lo Presti, Vincenzo La Porta, Alfonso Pedalino.

(442)

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale S. Giuseppe di Milena in liquidazione.

L'anno millenovecentotrentasette XV, il giorno primo del mese di febbraio in Milena.

Nella sede del Fascio di Milena si sono riuniti i signori Ingrao Fedele Federico fu Fedele, Mattina Pasquale fu Raimondo e il sac. cav. Tona Salvatore fu Carmelo componenti il Comitato di sorveglianza per la liquidazione della Cassa rurale S. Giuseppe di Milena, giusto decreto del Capo del Governo, per procedere alla nomina del presidente come da lettera dell'8 gennaio u. s. del commissario liquidatore avv. Giovanni Ingrascì. Per unanime consenso viene eletto a presidente il cav. sac. Tona Salvatore.

Ingrao Fedele Federico, P. Mattina, sac. cav. Salvatore Tona.

(443)

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di San Martino di Quisca (Gorizia) in liquidazione.

Verbale della prima riunione del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di San Martino di Quisca in liquidazione, nominato con provvedimento del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito di data 2 gennaio 1937-XV, n. 176, tenutasi in Gorizia il giorno 2 febbraio 1937-XV alle ore 15, col seguente

Ordine del giorno:

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza.

Sono presenti i signori Raffaello Cirenei, rag. Giuseppe Celona e Antonio Carara, membri del Comitato di sorveglianza e il rag. Oscar Casa, quale liquidatore della sopradetta Cassa rurale.

I membri del Comitato di sorveglianza procedono alla votazione e risulta eletto a presidente dello stesso il signor Raffaello Cirenei, che accetta.

Esaurito con ciò l'ordine del giorno la riunione viene chiusa alle ore 15,30.

Letto e firmato:

Raffaello Cirenei, presidente del Comitato di sorveglianza - rag. *Giuseppe Celona*, membro del Comitato di sorveglianza - *Antonio Carara*, membro del Comitato di sorveglianza.

(444)

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « S. Pietro Eremita » di Trevi nel Lazio (Frosinone).

L'anno millenovecentotrentasette XV, il giorno sei del mese di febbraio in casa del rev. Santini D. Candido, essendo la Cassa rurale sprovvista di sede propria;

Premesso che con decreto 2 gennaio 1937-XV, S. E. il Capo del Governo revocava l'autorizzazione all'esercizio del credito e metteva in liquidazione questa Cassa rurale;

Che con decreto di pari data S. E. il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato nominava membri del Comitato di sorveglianza i signori Santini D. Candido, Vaccari Giulio e Santini Tullio;

Che con lo stesso decreto veniva investito della carica di liquidatore l'avv. Guido De Bernardis;

Che a seguito d'invito diramato da quest'ultimo sono oggi presenti i suddetti signori Santini D. Candido, Vaccari Giulio e Santini Tullio;

Ciò premesso il Comitato di sorveglianza, come sopra costituito procede alla nomina del presidente che viene nominato nella persona del sig. Santini D. Candido fu Andrea.

Del che il presente, redatto in quattro esemplari dei quali due destinati a S. E. il Capo dell'Ispettorato del credito, uno all'ill.mo signor direttore della Banca d'Italia (succursale di Frosinone) e l'altra a quest'Ufficio.

Santini Candido, presidente;

Santini Tullio, Vaccari Giulio, membri.

(449)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a 10 posti di ispettore metrico aggiunto.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 16 novembre 1936-XV, registrato alla Corte dei conti il 26 stesso mese, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 207, con il quale veniva indetto un concorso per esame a 10 posti di ispettore metrico aggiunto in prova, nel ruolo del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Visto l'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Visti i Regi decreti-leggi 20 novembre 1930, n. 1941, e 14 aprile 1934, n. 561;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso, a sensi dell'art. 8 del decreto Ministeriale suindicato;

Decreta:

Art. 1.

A far parte della Commissione esaminatrice del concorso a 10 posti di ispettore metrico aggiunto in prova sono chiamati:

Di Martino gr. uff. dott. Gerardo, consigliere di Stato, presidente;

Giannattasio comm. dott. Michele, direttore capo della Divisione metrica;

Consolo cav. dott. prof. Luigi, per le lettere italiane;

Laurenti comm. dott. prof. Giovanni, per la matematica;

Carli dott. prof. Gaspare, per la chimica;

Lazzarini cav. Mario, direttore reggente dell'Ufficio centrale metrico.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il signor cav. Alberto Tancredi, ispettore principale nell'Amministrazione metrica: in caso di sua assenza o impedimento, lo sostituirà il dott. Aldo Moriniello, vice segretario nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

Ai componenti la Commissione sarà corrisposto, per ogni giorno di adunanza, un gettone di presenza di L. 25 previa deduzione di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1941, e 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 3.

Ai segretari della Commissione sarà corrisposto, a termini del 6° comma dell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, un premio nei modi e limiti consentiti dalle disposizioni in vigore.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 gennaio 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(424)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.